

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

(a norma art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e sm.i.)

VISTO l'art. 10 del TU n. 297 del 16/04/1994;

VISTO l'art. 14 comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO l'art. 7, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 135 e s.m.i.;

VISTA la possibilità di conferire collaborazioni plurime ai sensi dell'ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007;

VISTO il D.L. n. 112/2008 e la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 46 della Legge 06/08/08 n. 133 che recita testualmente: *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”*;

VISTO il D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

VISTO l'art. 43 c. 3 del D.L. 129/2018 “Capacità ed autonomia negoziale” che recita testualmente: *“è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.”*

Si emana il seguente regolamento

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DEI REQUISITI OGGETTIVI

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.L. 129/2018.

All'inizio dell'anno scolastico, o quando si evidenzia l'esigenza, il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso interpellanti interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Fatto salvo il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di

esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, per specifiche esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza per il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART. 2 – PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

- 1) personale interno dell'istituzione scolastica;
- 2) personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
- 3) personale esterno individuato a seguito di appositi avvisi di selezione per il conferimento di incarichi a personale esperto in specifici ambiti, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

L'istituto scolastico può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, quando ricorrano le seguenti situazioni particolari:

- a) in casi di particolare urgenza quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per l'affidamento di incarichi a soggetti di riconosciuta e indiscutibile autorevolezza nel mondo del lavoro;
- c) per le attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o professionale, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, nonché ad un elemento di stretta fiduciarietà o di intuitus personae che, per la natura della prestazione, deve obbligatoriamente intercorrere tra committente e soggetto incaricato, fermo restando la specifica valutazione del curriculum;
- d) per incarichi relativi ad incarichi di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) quando non sia stata presentata alcuna domanda in seguito alla pubblicazione di appositi avvisi di selezione o avvisi per ambiti affini per il medesimo anno scolastico.

ART. 3- PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo sul sito web.

Il contratto è stipulato con esperti che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento richiesto.

Come requisiti di ammissibilità, per il conferimento dell'incarico occorre:

- ✓ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- ✓ godere dei diritti civili e politici;
- ✓ non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- ✓ non essere sottoposto a procedimenti penali;
- ✓ essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Come criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell'incarico indicati in ordine di priorità, ad ogni curriculum vitae viene attribuito un peso sulla base dei seguenti elementi:

- a) titolo di studio e relativa valutazione;
- b) qualificazione professionale;
- c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- d) pregressa esperienza positiva svolta per progetti affini presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quella aventi lo stesso ordine e grado.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base di quanto disposto in ogni singola procedura di selezione, sulla base dei titoli ed esperienze indicati nell'avviso stesso; a parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati nell'ordine che segue:

- 1) abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso il presente istituto;
- 2) abbiano la minore età.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D.Lvo 165/2001, e s.m.i.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato: l'oggetto della prestazione, la durata, i termini, di inizio e conclusione della prestazione, il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo, il corrispettivo proposto per la prestazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Gli esperti saranno selezionati attraverso una circolare interna o un avviso pubblico da pubblicare secondo i consueti canali, ovvero albo sul sito della scuola e, per quanto riguarda i docenti interni, bacheca del registro elettronico.

La procedura da seguire si esplicherà quindi in due fasi:

Fase n°1 - Il dirigente scolastico verifica all'interno della propria istituzione scolastica la presenza di personale docente idoneo a ricoprire l'incarico effettuando una reale ed attenta ricognizione delle professionalità esistenti, attraverso una circolare interna condivisa nei modi consueti nella quale esplicitare:

- ✓ una definizione circostanziata dell'oggetto della prestazione;

- ✓ la durata dell'incarico;
- ✓ il luogo dell'incarico e le modalità di espletamento del medesimo;
- ✓ il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali (se dovuti) e fiscali;
- ✓ le eventuali cause di incompatibilità;
- ✓ le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata;
- ✓ l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo da cui evincere i specifici requisiti professionali e culturali richiesti per l'erogazione della prestazione.

Successivamente, e previa idonea graduatoria interna, ammesso che si sia individuata l'expertise idonea, provvedere all'affidamento dell'incarico aggiuntivo. La disciplina fiscale e previdenziale è la medesima dei compensi erogati ai docenti interni dell'istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive oltre l'orario obbligatorio di servizio, secondo il vigente CCNL.

Fase n°2 - Nell'ipotesi sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, per mancanza di candidature o perché nessuno dei curricoli presentati è ritenuto adeguato alla prestazione, il Dirigente scolastico potrà ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime, ai sensi del CCNL Scuola, e/o stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicando un unico AVVISO PUBBLICO all'ALBO ON LINE dell'istituzione scolastica.

L'incarico di collaborazione plurima, di cui all'art.35 del CCNL 2006/2009, è soggetto a preventiva autorizzazione del dirigente scolastico della scuola di provenienza.

Il contratto di prestazione con l'esperto esterno, così come l'incarico al docente in caso di collaborazione plurima, viene redatto prima dell'inizio dell'effettiva attività oggetto del progetto; condizione essenziale per l'avvio delle attività è la formale accettazione dell'incarico / del contratto da parte dell'esperto o docente individuato.

ART.4 - AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI.

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Ai sensi del comma del citato articolo l'Istituzione scolastica è, altresì, tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Art. 5 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43, del D.l. n°129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

- ✓ che non possono essere assegnate al personale dell'istituto per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- ✓ che non possono essere espletate al personale dell'istituto per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- ✓ di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterne.

Art. 6 – STIPULA, DURATA, PUBBLICITÀ DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.

Nel contratto devono essere specificati:

- ✓ le parti contraenti;
- ✓ l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- ✓ la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- ✓ il corrispettivo della prestazione, indicato al lordo di ogni imposta o tributo gravante sul compenso, preferendo indicare l'importo onnicomprensivo;
- ✓ le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- ✓ l'obbligo di presentare adeguato documento per il pagamento (es: fattura elettronica) oltre a una relazione sull'attività svolta;

- ✓ l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- ✓ la previsione della clausola risolutiva;
- ✓ la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- ✓ la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Bologna;
- ✓ l'informativa sulla privacy ai sensi della vigente normativa.

I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l'Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL vigente.

Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. A tal fine si farà riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione e comunque entro l'anno scolastico di riferimento, salvo diversa ed espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico; al compenso pattuito vengono applicate le ritenute e quanto dovuto rispetto alla situazione giuridica dell'esperto, inclusa la residenza all'estero o l'appartenenza a regimi agevolati.

La liquidazione avviene a seguito di debita rendicontazione da parte dell'esperto.

Art. 7 – RINNOVO, PROROGA, CONTRATTI PLURIENNALI E IMPOSSIBILITÀ A ESPLETARE LA PRESTAZIONE

Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto di collaborazione.

Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

E' possibile la stipula di contratti pluriennali, non oltre il terzo anno.

Qualora la prestazione non venga espletata per gravi motivi non riconducibili alle parti, come ad esempio sospensione delle attività didattiche in presenza per un lungo periodo, le parti potranno concordare la proroga oltre l'anno scolastico del progetto in essere, previa liquidazione di quanto effettivamente svolto.

Art. 8 – VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno, attraverso appositi questionari di gradimento e/o relazione del docente referente.

L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 9 – INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati, tra l'altro, le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Ancorché gratuite le prestazioni devono esseri coerenti con il PTOF di Istituto ed essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 10 – INTERVENTI DI ESPERTI MERAMENTE OCCASIONALI

Non si soggiace alle procedure comparative di cui all'art. 7 del D.Lvo n. 165 del 30/03/01 se trattasi di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione e caratterizzate da intuitu personae per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile (partecipazioni a convegni, singole docenze, ecc).

Art. 11 – PROGETTI CON FINANZIAMENTI DEDICATI

La selezione degli esperti impiegati in progetti derivanti da finanziamenti dedicati come, a titolo esemplificativo, i progetti PON finanziati dall'Unione Europea, avverrà secondo quanto precipuamente stabilito nel finanziamento stesso.

Art. 12 – PUBBLICITÀ

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica e in Amministrazione Trasparente al fine di consentirne la libera consultazione.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Approvato in Consiglio di Istituto del 30-06-2020 delibera n. xxx